

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 74/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**; dall'Avv. Arturo Perugini, dall'Avv. Augusto De Luca, dal Dr. Giulio Maisano, dall'Avv. Franco Matera, **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**, e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 20 marzo 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

(286) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GAUDIANO CAPONE (all'epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Pol. Nuovo Campobasso Srl), Società POL. NUOVO CAMPOBASSO Srl • (nota n. 4493/1809 pf10-11/SP/LG/mq del 16.1.2012).

(290) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (all'epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Pol. Nuovo Campobasso Srl) di GAUDIANO CAPONE (all'epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Pol. Nuovo Campobasso Srl), Società POL. NUOVO CAMPOBASSO Srl • (nota n. 4460/1803 pf10-11/SP/LG/mq del 13.1.2012).

La Commissione disciplinare nazionale, previa riunione dei procedimenti indicati in epigrafe, visti gli atti di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura federale e i difensori dei deferiti, osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Gaudiano Capone e il Sig. Ferruccio Capone, Legali rappresentanti della Società Pol. Nuovo Campobasso Srl e quest'ultima Società, per rispondere, rispettivamente:

- il primo della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punti 4 e 5), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con CU n. 117/A del 25.5.2010, per non avere partecipato la Pol. Nuovo Campobasso Srl con alcun rappresentante, in occasione del programma antirazzismo per la s.s. 2010/2011 organizzato dalla FIGC in data 26 aprile 2011 presso il Centro tecnico Federale di Coverciano; e per non aver partecipato, sempre lo stesso giorno, all'incontro organizzato dalla FIGC con gli arbitri, per la stagione sportiva 2010/2011;
- il secondo della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punto 4), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con CU n. 117/A del 25.5.2010, per non avere partecipato la Pol. Nuovo Campobasso Srl con alcun rappresentante, all'incontro organizzato dalla FIGC con gli arbitri per la stagione sportiva 2010/2011, svoltosi in data 25.1.2011 presso il Centro tecnico Federale di Coverciano;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri Legali rappresentanti.

All'odierna riunione il rappresentante della Procura federale ha chiesto infliggersi le seguenti sanzioni:

- Capone Gaudiano: mesi 6 (sei) di inibizione;
- Ferruccio Capone: mesi 3 (tre) di inibizione;
- Società Pol. Nuovo Campobasso Srl: ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00).

È comparso il difensore dei deferiti, il quale ha chiesto il proscioglimento degli stessi in virtù della dichiarazione inviata dalla Lega Calcio Professionistico e della ulteriore documentazione giustificativa prodotta in udienza, attestanti l'impossibilità della compagine deferita a partecipare agli incontri di che trattasi, a causa di due eventi eccezionali.

I motivi della decisione

Dalla documentazione in atti risulta che i Signori Gaudiano Capone e Ferruccio Capone non hanno potuto partecipare alle riunioni del 25 gennaio 2011 e 26 aprile 2011 a causa di due eventi luttuosi. In particolare, con riferimento all'incontro del 25 gennaio, la Lega Pro, con dichiarazione del 20.3.2012, ha riconosciuto di aver autorizzato i deferiti ad astenersi dal partecipare alla riunione. Per quanto riguarda la riunione del 26 aprile risulta che lo stesso giorno si è verificata la morte di uno stretto congiunto dei deferiti. Ne deriva che il deferimento non è fondato.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.

* * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**; dall'Avv. Arturo Perugini, dall'Avv. Federico Vecchio, dal Dr. Giulio Maisano, dall'Avv. Franco Matera, **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**, e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 20 marzo 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

(378) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EMILIANO VIVIANO (calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la Società FC Bologna 1909 Spa), Società FC BOLOGNA 1909 Spa • (nota n. 5840/1581 pf10-11/SP/blp del 28.2.2012).

Con atto del 28.2.2012, la Procura federale ha deferito il Sig. Emiliano Viviano e la FC Bologna 1909 Spa, presso la quale lo stesso era tesserato all'epoca dei fatti, per rispondere:

- il primo della violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 15, CGS in relazione all'art. 11 Regolamento per le procedure arbitrali, allegato "B" al regolamento per l'esercizio dell'attività di Agente di Calciatori vigente all'epoca dei fatti, in quanto non adempiva, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al pagamento delle somme dovute in favore dell'Agente di calciatori Claudio Orlandini, così come previsto dal lodo reso dal collegio arbitrale nella seduta dell'8.3.2011, nell'ambito della procedura arbitrale n. 12 ss 2009/2010;
- la seconda della violazione dell'art. 4, comma 2, CGS a titolo di responsabilità oggettiva, per la condotta ascrivibile al proprio tesserato all'epoca dei fatti.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Emiliano Viviano, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell' art. 23, CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Emiliano Viviano, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Emiliano Viviano, ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a € 5.000,00 (€ cinquemila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento è proseguito nei confronti della Società FC Bologna 1909 Spa.

Alla riunione del 20.3.2012, la Procura federale ha chiesto infliggersi alla FC Bologna 1909 Spa la sanzione dell'ammenda di € 7.500,00.

È comparso il difensore della Società FC Bologna, la quale, con memorie difensive tempestivamente pervenute, ha contestato la riferibilità a sé, ancorché a titolo di responsabilità oggettiva, delle condotte ascritte al Sig. Viviano. Ha sostenuto, difatti, che il deferimento troverebbe il presupposto nel rapporto tra il calciatore e l'Agente, sorto nel novembre 2004, quindi in epoca antecedente al suo tesseramento per la FC Bologna, in occasione del quale il Sig. Viviano non era assistito da alcuno. Ha dedotto ancora la deferita che, in casi analoghi, la Società di appartenenza non è stata mai tratta nel procedimento disciplinare e, comunque, che la FC Bologna si sarebbe adoperata spontaneamente effettuando trattenute sullo stipendio del calciatore, sin dall'aprile 2011. Da ultimo, ha rilevato che la comunicazione con la quale l'Agente ha denunciato l'inadempimento del Sig. Viviano sarebbe intervenuta quando ancora non erano spirati i termini per il pagamento.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

La responsabilità dei deferiti, contrariamente a quanto dedotto dalla Società, sorge per l'inadempimento del lodo a seguito della comunicazione e non per l'effetto del conferimento dell'incarico all'Agente da parte del calciatore.

Peraltro, sebbene la denuncia di inadempimento del lodo sia stata inviata dal Sig. Orlandini quando ancora non era spirato il termine per l'adempimento, è bene considerare

che la richiesta di effettuare le trattenute così come il deferimento sono successivi a detto termine, per cui non si verifica alcun vizio del procedimento disciplinare.

È poi opportuno chiarire che la collaborazione prestata dalla FC Bologna non ha la invocata natura esimente in quanto è obbligatoria, trovando la sua fonte nell'art. 11, comma 4, del Regolamento per le procedure arbitrali, e, prima ancora, nell'art. 1, comma 1, CGS, la cui inosservanza avrebbe invece determinato l'apertura di un procedimento disciplinare autonomo a carico della odierna deferita.

Infine, non assume rilievo la deduzione che, in altri casi, le Società di appartenenza non siano state deferite anche per la natura strettamente personale delle condotte poste in essere dal Sig. Viviano, tenuto conto che le stesse hanno indubbia rilevanza per l'ordinamento federale, trovando origine nell'attività sportiva e nei rapporti ad essa connaturati, e che la responsabilità ex art. 4, comma 2, CGS è *sine titulo* e sorge per il solo fatto della coincidenza tra il tempo dell'illecito ed il tesseramento.

Con riferimento alle sanzioni da irrogare, la Commissione ritiene congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) a carico del Sig. Emiliano Viviano.

Infligge alla Società FC Bologna 1909 Spa l'ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00).

(375) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE AURELIO (calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la Società Frosinone Calcio Srl), Società FROSINONE CALCIO Srl • (nota n. 5771/588 pf11-12/AM/ma del 27.2.2012).

Con atto del 27.2.2012, la Procura federale ha deferito il Sig. Salvatore Aurelio e la Società Frosinone Calcio Srl, presso la quale lo stesso era tesserato all'epoca dei fatti, per rispondere:

- il primo della violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 15, CGS in relazione all'art. 11 Regolamento per le procedure arbitrali, allegato "B" al regolamento per l'esercizio dell'attività di Agente di Calciatori vigente all'epoca dei fatti, in quanto non adempiva, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione avvenuta il 30.11.2011, al pagamento delle somme dovute in favore dell'Agente di calciatori Gaetano Fedele, così come previsto dal lodo reso dal collegio arbitrale nella seduta del 25.7.2011, nell'ambito della procedura arbitrale n. 9 ss 2010/2011;

- la seconda della violazione dell'art. 4, comma 2, CGS a titolo di responsabilità oggettiva, per la condotta ascrivibile al proprio tesserato all'epoca dei fatti.

All'inizio della riunione odierna la Società Frosinone Calcio Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell' art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società Frosinone Calcio Srl, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS; [pena base per la Società Frosinone Calcio Srl, sanzione della dell'ammenda, di €

1.000,00 (€ mille/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a € 670,00 (€ seicentasettanta /00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

Il procedimento è proseguito nei confronti del Sig. Salvatore Aurelio.

Alla riunione odierna, la Procura federale ha chiesto infliggersi al Sig. Salvatore Aurelio la sanzione dell'ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00).

La Frosinone Calcio Srl, con memorie difensive tempestivamente pervenute, ha contestato la riferibilità a sé, ancorché a titolo di responsabilità oggettiva, delle condotte ascritte al Sig. Salvatore Aurelio, sull'assunto della propria estraneità al rapporto tra il calciatore e l'Agente, sorto il 20/12/2004, quindi in epoca antecedente al suo tesseramento. Ha dedotto ancora la deferita che, in casi analoghi, la Società di appartenenza non è stata mai tratta nel procedimento disciplinare e, comunque, una volta avuta conoscenza del deferimento, e più precisamente in data 1.3.2012, di essersi adoperata invitando il Sig. Salvatore Aurelio ad adempiere, ancorché parzialmente, alle statuizioni contenute nel lodo.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto, tenuto conto che, secondo le note disposizioni civilistiche, il lodo è da considerarsi ancora inadempito, in quanto l'adempimento parziale non può essere considerato adempimento corretto.

La responsabilità dei deferiti, contrariamente a quanto dedotto dalla Società, sorge per l'inadempimento del lodo a seguito della comunicazione e non per l'effetto del conferimento dell'incarico all'Agente da parte del calciatore.

È poi opportuno chiarire che la collaborazione prestata dalla Frosinone Calcio Srl non ha la invocata natura esimente ma è obbligatoria, trovando la sua fonte nell'art. 11, comma 4, del Regolamento per le procedure arbitrali, e, prima ancora, nell'art. 1, comma 1, CGS, la cui inosservanza avrebbe invece determinato l'apertura di un procedimento disciplinare autonomo a carico della odierna deferita.

Infine, non assume rilievo la deduzione che, in altri casi, le Società di appartenenza non siano state deferite anche per la natura strettamente personale delle condotte poste in essere dal Sig. Salvatore Aurelio, tenuto conto che le stesse hanno indubbia rilevanza per l'Ordinamento federale, trovando origine nell'attività sportiva e nei rapporti ad essa connaturati, e che la responsabilità ex art. 4, comma 2, CGS è *sine titulo* e sorge per il

solo fatto della coincidenza tra il tempo dell'illecito (inadempimento del lodo) ed il tesseramento.

Valutato il contegno tenuto dal deferito e la circostanza che il lodo non è stato correttamente eseguito, la Commissione ritiene congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 670,00 (€ seicentoseventanta/00) per la Società Frosinone Calcio Srl.

Infligge al Sig. Salvatore Aurelio la sanzione dell'ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00).

(351) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO GIRARDI (calciatore tesserato per la Società AS Taranto Calcio Srl) • (nota n. 5375/1113 pf09-10/SP/blp del 15.2.2012).

Con atto del 15.2.2012, la Procura federale ha deferito il Sig. Domenico Girardi per rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 15, CGS, in quanto non adempiva, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione avvenuta il 30.11.2011, al pagamento delle somme indicate dal Collegio arbitrale della Lega Pro nella decisione assunta all'esito della riunione del 18.9.2009, con la quale è stata irrogata al medesimo calciatore la sanzione disciplinare della riduzione degli emolumenti.

Alla riunione odierna, la Procura federale ha chiesto infliggersi al Sig. Girardi la sanzione di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) di ammenda. Il deferito ha contestato la debenza della somma, asserendo l'esistenza di una transazione, sottoscritta il 18.6.2009, che avrebbe coperto qualsiasi tipo di rapporto tra la Società e il tesserato.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto, tenuto conto che la quietanza del 18.6.2009 non ha ad oggetto, indistintamente, tutti i rapporti economici esistenti tra le parti ma, esclusivamente, le pretese relative a importi dovuti per emolumenti contrattualmente pattuiti e corrisposti sino alla data del 30.4.2009. Da tale novero vanno pertanto escluse le somme non ancora maturate all'epoca della sottoscrizione della quietanza e, tanto più, quelle dovute in ragione di sanzioni irrogate dal collegio arbitrale, ancorché trovino il loro presupposto nel contratto e nel tesseramento.

Tenuto conto che la decisione, allo stato, è rimasta ineseguita, questa Commissione ritiene congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

infligge al Sig. Domenico Girardi la sanzione dell'ammenda di € 1.800,00 (€ milleottocento/00).

(333) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DUCCIO MIGLIORINO (agente di calciatori iscritto nel registro FIGC), SIMONE DI MICHELE (calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la Società Giulianova Calcio Srl), Società GIULIANOVA CALCIO Srl • (nota n. 5157/339 pf11-12/AM/ma del 7.2.2012).

Con atto del 7 febbraio 2012 la Procura federale ha deferito il Sig. Migliorino Duccio per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 1 e 19 commi 3 e 5 del Regolamento Agenti, per avere omesso, in qualità di agente, di accertare l'effettivo status di professionista del tesserato che gli ha conferito il

mandato; il calciatore Di Michele Simone per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 29, commi 1 e 2, NOIF, per essersi qualificato calciatore professionista al momento del conferimento del mandato all'agente di calciatori Migliorino Duccio senza rivestire tale qualifica essendo ancora calciatore dilettante; la Giulianova Calcio Srl a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2. CGS con riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato.

All'inizio della riunione odierna i Signori Duccio Migliorino, Simone Di Michele, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell' art. 23 CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Duccio Migliorino, Simone Di Michele, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Duccio Migliorino, sanzione della ammenda di 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00); pena base per il Sig. Simone Di Michele, sanzione della ammenda di 2 (due) giornate, diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a 1 (una) giornata; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il procedimento è proseguito per la Società Giulianova Calcio Srl.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale che ha concluso per l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per la Giulianova Calcio Srl.

È comparso altresì il difensore della Giulianova Calcio Srl, il quale, dopo una breve discussione, ha concluso per il proscioglimento.

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, osserva.

Il procedimento trae origine dalla missiva del 7 ottobre 2011, trasmessa alla Procura federale dal Segretario della Commissione Agenti di Calciatori, contenente la determinazione di "nullità" del contratto di mandato, conferito, in data 26 agosto 2011, dal calciatore Di Michele Simone all'agente Migliorino Duccio, in quanto "all'atto del conferimento il calciatore non aveva lo status da professionista".

Va considerato che la FIGC qualifica, all'art. 39 delle NOIF, come professionisti "i calciatori che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per

Società di Lega Nazionale Professionisti e di Lega Nazionale di Serie C (ora Lega Italiana Calcio Professionistico)". All'epoca della sottoscrizione del mandato, il calciatore Di Michele Simone aveva lo status di "dilettante" come risulta, altresì, dal certificato storico acquisito presso il C.R. Abruzzo. Va inoltre considerato che gli agenti di calciatori, pur non avendo ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Regolamento Agenti, alcun vincolo associativo nei confronti della FIGC o di Società di calcio affiliate alla FIGC, non potendo essere considerati ad alcun titolo tesserati della FIGC sono comunque tenuti, ex art. 19, commi 3 e 5 del Regolamento, all'osservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC.

Nel caso di specie, sussistono evidenti responsabilità a carico di entrambi i contraenti, in quanto il calciatore si è qualificato professionista mentre rivestiva la status di dilettante e l'agente ha omesso di accertare l'effettivo status del tesserato al momento della sottoscrizione del mandato.

La Società risponde a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS con riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato.

Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione ritiene eque le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Duccio Migliorino, sanzione della ammenda di € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00);
- per il Sig. Simone Di Michele, sanzione della squalifica di 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali.

Infligge la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) nei confronti della Società Giulianova Calcio Srl.

(335) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIMONE BOTTINI (agente di calciatori iscritto nel registro FIGC), CRISTIAN JOHANN MONAC (calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la Società AC Rimini Calcio 1912 Srl, attualmente in prestito alla Società US Alessandria Calcio 1912 Srl), Società AC RIMINI CALCIO 1912 Srl • (nota n. 5094/337 pf11-12/AM/ma del 3.2.2012).

Con atto del 3 febbraio 2012 la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Bottini Simone per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del Regolamento Agenti, per avere omesso, in qualità di agente, di accertare l'effettivo status di professionista del tesserato che gli ha conferito il mandato; il calciatore Monac Cristian Johann per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 29, commi 1 e 2, NOIF, per essersi qualificato calciatore professionista al momento del conferimento del mandato all'agente di calciatori Bottini Simone senza rivestire tale qualifica essendo ancora calciatore dilettante; la AC Rimini Calcio 1912 Srl a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS con riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato.

La Rimini Calcio 1912 ha presentato memoria con la quale deduce la propria estraneità ai fatti del proprio tesserato, la mancata esecuzione del contratto avendo proceduto al tesseramento in questione autonomamente senza la mediazione o l'intervento di nessun soggetto e la buona fede dei soggetti deferiti: ha chiesto il proscioglimento dall'addebito

contestato alla Società Rimini Calcio 1912 o, in subordine, l'irrogazione della sanzione prevista dal CGS nella misura minima. Anche Bottini Simone ha presentato memoria deducendo il diritto degli agenti di rappresentare ogni calciatore ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Agenti e la propria buona fede e chiedendo il rigetto del deferimento o, in subordine, il contenimento delle sanzioni nel minimo edittale stante tutte le attenuanti applicabili.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale che ha concluso per l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per la AC Rimini Calcio 1912 Srl e la ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) per il Bottini, e la squalifica di 2 (due) giornate il Monac.

La Commissione, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

Il procedimento trae origine dalla missiva del 7 ottobre 2011, trasmessa alla Procura federale dal Segretario della Commissione Agenti di Calciatori, contenente la determinazione di "nullità" del contratto di mandato, conferito, in data 26 agosto 2011, dal calciatore Cristian Johann Monac all'agente Simone Bottini, in quanto "all'atto del conferimento il calciatore non aveva lo status da professionista".

Va considerato che la Federazione Italiana Gioco Calcio qualifica, all'art. 39 delle NOIF, come professionisti "i calciatori che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per Società di Lega Nazionale Professionisti e di Lega Nazionale di Serie C (ora Lega Italiana Calcio Professionistico)". All'epoca della sottoscrizione del mandato, il calciatore Cristian Johann Monac aveva lo status di "dilettante" come risulta, altresì, dal certificato storico acquisito presso il CR Emilia Romagna. Va inoltre considerato che gli agenti di calciatori, pur non avendo ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Regolamento Agenti, alcun vincolo associativo nei confronti della FIGC o di Società di calcio affiliate alla FIGC, non potendo essere considerati ad alcun titolo tesserati della F.I.G.C, sono comunque tenuti, ex art. 19, commi 3 e 5, del Regolamento, all'osservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC.

Nel caso di specie, sussistono evidenti responsabilità a carico di entrambi i contraenti, in quanto il calciatore si è qualificato professionista mentre rivestiva la status di dilettante e l'agente ha ommesso di accertare l'effettivo status del tesserato al momento della sottoscrizione del mandato; nonché della Società AC Rimini 1912 Srl ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS per quanto addebitato al suo tesserato.

I fatti come sopra rappresentati, integrano, a carico dei contraenti Sig.ri Cristian Johann Monac, calciatore dilettante, e Simone Bottini, Agente di calciatori iscritto nel Registro istituito presso la FIGC, gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva, di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 29, n. 2, NOIF e 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del Regolamento Agenti. La Società risponde a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS con riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato.

Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione ritiene eque le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- € 1.000,00 (€ mille/00) di ammenda nei confronti della AC Rimini 1912 Srl;
- € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Simone Bottini;
- 2 (due) giornate di squalifica in gare ufficiali a carico del Sig. Monac Cristian Johann.

(336) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONELLO SCAVONE (calciatore tesserato per la Società ASD A. Cristofaro Oppido Lucano), Società ASD A. CRISTOFARO OPPIDO LUCANO • (nota n. 5205/561 pf11-12/AM/ma del 9.2.2012).

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il Sig. Antonello Scavone, calciatore tesserato per la Società ASD A. Cristofaro Oppido Lucano, e quest'ultima Società per rispondere, rispettivamente:

- il Signor Scavone della violazione dell'art.1, comma 1, del CGS, per avere al termine di un allenamento in data 10.01.2012 raggiunto sugli spalti e poi aggredito fisicamente un giornalista, arrecandogli danni fisici, con il quale il giorno prima aveva avuto un diverbio verbale sul sito "facebook", così come succintamente descritto nella parte motiva;
- la Società a norma dell'art. 4, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti ascritti al proprio calciatore.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Antonello Scavone e la Società Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Antonello Scavone e la Società ASD A. Cristofaro Oppido Lucano hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS; ["pena base per il Sig. Antonello Scavone, sanzione della squalifica di anni 1 (uno), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a mesi 6 (sei); pena base per la Società A. Cristofaro Oppido Lucano, sanzione della dell'ammenda, di € 1.000,00 (€ mille/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 445,00 (€ quattrocentoquarantacinque/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

considerato che la Procura federale ha dedotto l'applicabilità nel caso in esame del suddetto art. 24, comma 1 CGS, atteso che i suddetti deferiti hanno attivamente collaborato nella ricostruzione dei fatti dedotti nel deferimento;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *squalifica di mesi 6 (sei) a carico del Sig. Antonello Scavone;*
- *ammenda di € 445,00 (€ quattrocentoquarantacinque/00) per la Società ASD A. Cristofaro Oppido Lucano;*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(344) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO SECONDO (all'epoca dei fatti Presidente della Società FC Pro Vercelli 1982 Srl), Società FC PRO VERCELLI 1982 Srl • (nota n. 5263/340 pf11-12/AM/ma del 13.2.2012).

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il Sig. Massimo Secondo, all'epoca dei fatti Presidente della Società FC Pro Vercelli 1982 Srl, e la Società FC Pro Vercelli 1982 Srl (di seguito detta la "Società"), per rispondere, rispettivamente:

- *il Signor Secondo della violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 1, e 5, commi 1 e 5, CGS, per aver rilasciato alla stampa dichiarazioni, innanzi riportate, idonee a ledere direttamente il prestigio, la reputazione del Direttore di Gara e la credibilità dell'istituzione federale nel suo complesso e nella fattispecie della struttura arbitrale;*
- *la Società a norma dell'art. 4, comma 1, CGS, a titolo di responsabilità diretta, per la violazione ascritta al proprio Presidente.*

All'inizio della riunione odierna il Sig. Massimo Secondo e la Società FC Pro Vercelli 1982 Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Massimo Secondo e la Società FC Pro Vercelli 1982 Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS; ["pena base per il Sig. Massimo Secondo, sanzione della ammenda di 12.000,00 (€ dodicimila/00)), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a € 8.000,00 (€ ottomila/00); pena base per la Società Pro Vercelli 1982 Srl, sanzione della dell'ammenda, di € 12.000,00 (€ dodicimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a € 8.000,00 (€ ottomila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00) a carico del Sig, Massimo Secondo;*
- ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00) per la Società Pro Vercelli 1982 Srl;*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(343) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA MARINELLI (all'epoca dei fatti Presidente della Società US Ancona 1905), Società US ANCONA 1905 • (nota n. 5278/341 pf11-12/AM/ma del 13.2.2012).

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento; letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale il quale, condividendo le argomentazioni difensive agli atti, ha chiesto la modifica del capo di incolpazione e lo stralcio della violazione dell'art. 5 CGS e ha concluso chiedendo l'irrogazione di anni 1 (uno) di inibizione per il Sig. Andrea Marinelli e dell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) in danno della Società US Ancona 1905; ascoltato il difensore delle parti deferite, il quale si è riportato alla memoria difensiva agli atti e ha chiesto di depositare una lettera del Presidente Marinelli, nonché un CD contenente la documentazione fotografica concernente i fatti in esame, con opposizione al deposito di quest'ultima documentazione da parte della Procura federale; osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito il Sig. Marinelli Andrea, all'epoca dei fatti Presidente della U.S. Ancona 1905, e quest'ultima Società per rispondere, rispettivamente:

- il Signor Marinelli della violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 1, all'art. 5, commi 1 e 6, e all'art. 12, comma 7, CGS, per aver rilasciato alla stampa dichiarazione idonea a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia e comunque a ledere, direttamente e/o indirettamente il prestigio, la reputazione, la credibilità ed il decoro delle Forze di Polizia;
- la Società per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, di cui agli artt. 4, comma 1, e 12, comma 5, CGS, per la violazione imputata al proprio Presidente.

I motivi della decisione

I fatti in esame risultano provati dalla documentazione in atti e, pur non ravvisandosi gli elementi soggettivi e oggettivi atti a integrare le ipotesi di violazione di cui all'art. 12, comma 7, CGS, danno luogo alla palese violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, considerato che il diritto di critica va esercitato nel rigoroso rispetto dei principi di correttezza e rispetto nei confronti di tutte le istituzioni. Nel caso in esame le dichiarazioni verbali rese dal Sig. Marinelli, stante il loro contenuto, si pongono in contrasto con i richiamati principi perché travalicano il lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di denigrazione di organismi e amministrazioni pubbliche.

In merito alla sanzione, la Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina le seguenti sanzioni:

- al Sig. Marinelli Andrea, inibizione di mesi 3 (tre);
- alla Società US Ancona 1905, l'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).

(334) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO VINCENZONI (agente di calciatori iscritto nel registro FIGC), ROBERTO RUSSO (calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la Società AS Melfi Srl), Società AS MELFI Srl • (nota n. 5148/338 pf11-12/AM/ma del 7.2.2012).

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti, letta la memoria difensiva della AS Melfi Srl (d'ora in avanti anche detta "Melfi" ovvero la "Società"), ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso per l'accoglimento del deferimento promosso e, conseguentemente, per l'irrogazione, nei confronti della Melfi, dell'ammenda di € 1.000,00; e il difensore della Società, il quale ha concluso per il proscioglimento della propria assistita, osserva quanto segue.

Il Deferimento

Il Procuratore federale vicario ha deferito il Sig. Massimo Vincenzoni, agente di calciatori, il Sig. Roberto Russo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società, e la Melfi, per rispondere, rispettivamente:

- Il Sig. Vincenzoni, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori per aver omesso di accertare l'effettivo status del tesserato al momento del conferimento del mandato;
- Il Sig. Russo, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 29, commi 1 e 2, NOIF, per essersi qualificato calciatore "professionista" al momento del conferimento del mandato all'agente di calciatori Massimo Vincenzoni, senza rivestire tale qualifica, essendo ancora un calciatore dilettante;
- La Società per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, CGS, per la condotta ascrivibile a un proprio tesserato.

All'inizio della riunione odierna i Signori Massimo Vincenzoni e Roberto Russo, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell' art. 23, CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Massimo Vincenzoni e Roberto Russo, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS;

["pena base per il Sig. Massimo Vincenzoni, sanzione della sospensione di mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici) con ammenda di € 2.600,00 (€ duemilaseicento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a mesi 2 (due) e giorni 10 (dieci) con ammenda di € 1.750,00 (€ millesettecentocinquanta/00); pena base per il Sig. Roberto Russo, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a 1 (una) giornata];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di

primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il procedimento è proseguito per la Società AS Melfi Srl.

La difesa della Società

La Società ha depositato memoria e documenti. In particolare, la difesa della deferita eccepiva la nullità del deferimento e del capo d'imputazione, essendo stato indicato lo status del calciatore Russo, da parte della Procura Federale, quale "dilettante", circostanza, questa, impossibile, stante che la Melfi appartiene alla Lega Italiana Calcio Professionistico, e, inoltre per l'erronea indicazione dei riferimenti normativi asseritamente violati. La Melfi chiedeva anche il proscioglimento perché il fatto non sussiste, stante un asserito contrasto tra la normativa FIGC e quella FIFA in merito allo status di calciatore "Giovane di Serie" e, in via subordinata, perché non applicabile, al caso di specie, la responsabilità oggettiva; ancora, in via ulteriormente subordinata, la Società concludeva per l'irrogazione della sanzione dell'ammonizione ovvero della sanzione dell'ammenda nel minimo edittale.

Motivazione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Va rigettata l'eccezione di nullità del deferimento e del capo d'imputazione, perché l'indicazione dello status del calciatore quale "dilettante" e non "giovane di serie", non ha compromesso il diritto di difesa della Società, la quale, come si evince dalla stessa memoria depositata, ha sviluppato, nel merito, le proprie argomentazioni proprio sul punto della diversa regolamentazione dello status di "Giovane di Serie" nella normativa FIGC rispetto a quella FIFA, con ciò dimostrando l'assoluta comprensione della contestazione sollevata.

Parimenti va rigettata anche l'eccezione di insussistenza della violazione contestata, alla luce della regolamentazione FIFA, perché ciò che rileva, ai fini della valutazione della fattispecie che ci occupa, è la normativa, chiara e di significato univoco, della FIGC, la quale stabilisce che al "Giovane di Serie" è preclusa la possibilità di conferire mandato a un agente.

Nel merito, risulta dagli accertamenti effettuati dalla Commissione Agenti di Calciatori e dalla documentazione in atti e, segnatamente, dal certificato storico del calciatore alla data del 6 settembre 2011, che il Sig. Russo aveva, al momento del conferimento dell'incarico all'agente, lo "Status" di "Giovane di Serie" e non di "Professionista". Ne consegue la totale fondatezza del deferimento proposto, stante che, come ricordato, al "Giovane di Serie" è preclusa la possibilità di conferire mandato a un agente.

In merito alla sanzione, si ritiene congrua la richiesta della Procura federale.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Massimo Vincenzoni, sanzione della sospensione della Licenza per mesi 2 (due) e giorni 10 (dieci) con ammenda di € 1.750,00 (€ millesettecentocinquanta/00);
- per il Sig. Roberto Russo, sanzione della squalifica di 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali.

Accoglie il deferimento proposto, e, per l'effetto, irroga alla AS Melfi Srl la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

(332) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ADRIANO REBUFFI (agente di calciatori iscritto nel registro FIGC), FEDERICO ANGIULLI (calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la Società US Pergocrema 1932 Srl), Società US PERGOCREMA 1932 Srl • (nota n. 5164/499 pf11-12/AM/ma del 7.2.2012).

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti, lette le memorie difensive del calciatore Federico Angiulli e della US Pergocrema 1932 Srl (d'ora in avanti anche detta "Pergocrema" ovvero la "Società"), ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso per l'accoglimento del deferimento promosso e, conseguentemente, per l'irrogazione, nei confronti del calciatore Angiulli, della sanzione della squalifica di 2 (due) gare e nei confronti della Pergocrema dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00), e il difensore dei deferiti Angiulli e Pergocrema, il quale ha concluso per il proscioglimento dei propri assistiti, osserva quanto segue.

Il Deferimento

Il Procuratore federale Vicario ha deferito il Sig. Adriano Rebuffi, agente di calciatori, il Sig. Federico Angiulli, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Pergocrema, e la Pergocrema, per rispondere, rispettivamente:

- Il Sig. Rebuffi, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori per aver omesso di accertare l'effettivo status del tesserato al momento del conferimento del mandato;
- Il Sig. Angiulli, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 29, commi 1 e 2, NOIF, per essersi qualificato calciatore "professionista" al momento del conferimento del mandato all'agente di calciatori Adriano Rebuffi senza rivestire tale qualifica essendo ancora un calciatore dilettante;
- La Società per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, CGS, per la condotta ascrivibile ad un proprio tesserato.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Adriano Rebuffi ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell' art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Adriano Rebuffi ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Adriano Rebuffi, ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00)];

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1,
possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di
primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta,
indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la
qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne
dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei
confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

P.Q.M.

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al
dispositivo.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

La difesa dei deferiti

I deferiti Angiulli e Pergocrema hanno depositato memorie e documenti. In particolare, la difesa dei deferiti ha sostenuto la tesi dell'infondatezza del deferimento sul presupposto che il certificato storico del calciatore, alla data del 30 giugno 2011, rilasciato dalla FIGC, recava, alla voce "Attività", l'indicazione "Professionistica", e cioè sarebbe stato sufficiente a far incolpevolmente cadere in errore il tesserato al momento del conferimento dell'incarico all'agente. Concludeva, quindi, in via principale per il proscioglimento e, in via subordinata, per l'irrogazione di una sanzione minima.

Motivazione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Come risulta già dagli accertamenti effettuati dalla Commissione Agenti di Calciatori e come si evince dalla documentazione in atti e, segnatamente, dallo stesso certificato storico del calciatore depositato dalla difesa dei deferiti Angiulli e Pergocrema, il calciatore aveva, al momento del conferimento dell'incarico all'agente, lo "Status" di "Giovane di Serie" e non di "Professionista".

Ne consegue la totale fondatezza del deferimento proposto, stante che è preclusa, al "Giovane di Serie", la possibilità di conferire mandato ad un agente.

In merito alla sanzione, si ritiene congrua la richiesta della Procura federale.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00) a carico del Sig. Adriano Rebuffi.

Accoglie il deferimento proposto, e, per l'effetto, irroga al calciatore Federico Angiulli la sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali e alla US Pergocrema 1932 Srl la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

(352) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BOUCHE' (Amministratore Unico della Società FC Neapolis Mugnano Srl), Società FC NEAPOLIS MUGNANO Srl • (nota n. 5352/542 pf11-12/SP/pp del 15.2.2012).

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione il Sig. Fabrizio Bouché, Amministratore unico della Società FC Neapolis Mugnano Srl, e la Società FC Neapolis Mugnano Srl per rispondere,

- il primo, delle violazioni previste e punite dall'art. 1, comma 1, CGS, in relazione ai criteri previsti dal Titolo III - Criteri Sportivi e organizzativi - punto 23, del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2011/2012, pubblicato con CU n. 158/A del 29.4.2011, per non aver depositato, presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 31.10.2011, il programma di formazione del settore giovanile (punto 23);
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna il Signor Fabrizio Bouché e la Società FC Neapolis Mugnano Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell' art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Fabrizio Bouché e la Società FC Neapolis Mugnano Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Fabrizio Bouché, sanzione della ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00); pena base per la Società FC Neapolis Mugnano Srl, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a € 6.667,00 (€ seimilaseicentosessantasette/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00) a carico del Sig. Fabrizio Bouché;
- ammenda di € 6.667,00 (€ seimilaseicentosessantasette/00) a carico della Società FC Neapolis Mugnano Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

Pubblicato in Roma il 21 marzo 2012

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete